

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 22 NOVEMBRE 1950

(31^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

I N D I C E

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, concernente provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria » (N. 1374) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 423

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche » (N. 1099); e « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provvedito-

rati alle opere pubbliche » (N. 942) (Approvati dalla Camera dei deputati):

FOCACCIA, relatore	Pag. 425 e passim
CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	425 e passim
RIZZO Giambattista	2) e passim
MASTINO	432 passim
RICCIO	433
GASPAROTTO	447
VARALDO	447

La riunione ha inizio alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Boccassi, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, Ferrabino, Focaccia, Gasparotto, Janneli, Jannuzzi, Mastino, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Ruggeri, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, concernente provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria » (N. 1374) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, concernente provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Riferirò brevemente sul disegno di legge in esame, di modesta portata, che però ha grande importanza per le provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria. Come si ricorderà, nel maggio 1947 la Regione calabra fu danneggiata da un terremoto. In soccorso delle popolazioni colpite furono presi i necessari provvedimenti con il decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, che, poi, il 9 novembre 1950 fu portato all'esame della Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi, dalla quale fu approvato con modificazioni. Tali modificazioni riguardano la tabella dei Comuni danneggiati, nonchè l'autorizzazione di un'ulteriore spesa, essendosi riconosciuta la necessità di aumentare il fondo, inizialmente stanziato, di un miliardo e mezzo.

Sembrando queste modifiche opportune, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303.

Poichè nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli del presente disegno di legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, è ratificato con le seguenti modificazioni:

« Nella tabella contenente l'elenco dei comuni danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 sono inclusi i seguenti altri comuni delle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria:

Provincia di Catanzaro: Andali, Arena, Belcastro, Cardinale, Curinga, Conflenti, Cropani, Cotronei, Dasà, Decollatura e frazioni, Francavilla Angitola, Fabrizia, Franci a, Filogaso, Gimigliano e frazioni, Gerocarne, Jacurso, Limbadi, Maida, Magisano, Maierato, Motta Santa Lucia, Mongiana, Mesuraca, Nardo di Pace e frazioni, Nicastro, Polia e frazioni, Pianopoli, Platania, Petronà, Pizzoni, Petilia Policastro, Pizzo Calabro, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, S.n Nicola da Crissa, Soriano Calabro, Serra San Bruno, Sambiase, Sant'Onofrio, Soveria Simeri, Soveria Mannelli, San Gregorio d'Ipbona, Spilinga, Sersale, Stefanconi, Vallelonga, Vibo Valentia, Vazzano, Zagarise.

Provincia di Reggio Calabria: Riace ».

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la ulteriore spesa di lire 170.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta a quello di lire 1.500.000.000 autorizzata con il decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, per provvedere nei comuni specificati nel precedente articolo 1 alle necessità contemplate nell'articolo 1 dell'anzidetto decreto legislativo.

(È approvato).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, numero 568, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).

(È approvato).

Art. 4.

Le domande di sussidio di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, devono essere presentate al competente ufficio del Genio civile, per quanto riguarda i comuni di cui al precedente articolo 1, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione dei disegni di legge: « Ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche » (N. 1099; e « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche » (N. 942) (Approvati dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche » e « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche ».

Nell'ultima riunione, del 21 novembre 1950, fu approvato con modificazioni l'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37. Passiamo all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo. Ne do lettura:

Art. 6.

Nei casi in cui il Provveditore non intenda conformarsi ai pareri del Comitato, deve deferire la decisione al Ministro per i lavori pubblici.

I Provveditori promuovono pure le decisioni del Ministro dei lavori pubblici quando si tratta di determinare criteri di massima per la soluzione di determinati problemi o di approvare progetti che interessino la competenza di più Provveditorati.

Resta ferma la competenza del Ministro per i lavori pubblici e degli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna per l'approvazione dei progetti e degli atti di importo superiore a quelli indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

Avverto che il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire all'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946 n. 37, un altro così concepito:

« Nel caso di progetti già approvati dal Provveditore, il cui importo, solo per effetto di aggiornamento dei prezzi e senza alcuna modifica tecnica venga a superare i limiti di competenza del Provveditore medesimo, la nuova approvazione e l'autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa relativo sono disposte con decreti del Provveditore, previo parere dell'Ispettore generale del Genio civile sulle variazioni dei prezzi ».

FOCACCIA, *relatore*. Mi sembra opportuno stabilire che, qualora un progetto approvato dal Provveditore, in conseguenza di puro e semplice aggiornamento di prezzi per variazioni avutesi nel mercato, venga a superare i limiti di competenza del Provveditore stesso, non sia necessario che la nuova approvazione o l'autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa relativa siano disposte dal Ministro. Ciò varrà a rendere più agevole e spedita l'evazione delle pratiche interessanti ciascun Provveditorato. È questa la ragione della mia proposta di emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con le considerazioni esposte dal relatore. Aggiungo che l'emendamento proposto dal relatore è sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 6 soltanto per ragioni di carattere formale: in realtà, da un lato si tratta di un emendamento soppressivo perchè per quanto riguarda la competenza degli Alti Commissari della Sicilia e della Sardegna la riserva di cui all'ultimo comma dell'articolo anzidetto non è più necessaria dato che gli Alti Commissari della Sicilia e della Sardegna non esistono più; dall'altro, si tratta di un emendamento aggiuntivo allo stesso articolo 6, cioè, di una nuova norma che mira ad accelerare lo svolgimento delle pratiche di aggiornamento dei prezzi. Accade spesso, infatti, che un dato progetto, il quale inizialmente comportava un certo onere, e pertanto rientrava nella competenza del Provveditore, in seguito ad avvenuta variazione di costi, venga a superare il limite di competenza del Provveditore stesso. Di qui un inconveniente che è causa di un notevole ritardo nello

svolgimento delle pratiche di aggiornamento dei prezzi, vale a dire la necessità che quel dato progetto, già approvato dal Provveditore perchè di sua competenza, debba essere trasmesso al Ministero soltanto per la sopravvenuta variazione dei costi. Considerando, invece, che quel dato progetto non viene variato da un punto di vista tecnico, si dispone con l'emendamento proposto dal relatore che il Provveditore sia competente ad approvarlo anche con i prezzi aggiornati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sostituire nell'articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37 all'ultimo comma il comma di cui già è stata data lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'articolo 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37. Ne do lettura:

Art. 7.

Gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

Entro il mese di settembre di ciascun anno il Provveditore presenta per l'approvazione al Ministero il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario e, in base alle direttive di massima ed ai limiti di finanziamento che sono fissati dal Ministro, procede all'esecuzione dei lavori.

Il Provveditore rimette al Ministro mensilmente l'elenco, anche se negativo, dei progetti approvati con l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie.

Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di servizi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, di piani regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia economica e popolare, di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi, nonchè le disposizioni del testo unico per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e quelle in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, di naviga-

zione interna, di escavazione dei porti, di conduzione della energia elettrica e di occupazioni di spiagge marittime.

Il Provveditore dà tuttavia parere sulle domande di derivazione e di utilizzazione delle acque pubbliche dopo che sia stata esaurita la prescritta istruttoria.

Spetta ai Provveditorati la istruttoria per le opere pubbliche da eseguire in concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni caso dall'Amministrazione centrale.

Resta nella competenza del Ministero dei lavori pubblici la gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere e forniture disposte in base ad autorizzazioni ed impegni assunti con provvedimenti ministeriali anteriormente alla data di costituzione dei Provveditorati.

Il relatore, senatore Focaccia, propone innanzitutto di aggiungere nel testo dell'articolo 7, come terzo comma, il seguente:

«Entro lo stesso termine il Provveditore presenta il programma di massima dei lavori di interesse degli Enti locali, per la concessione dei contributi statali a norma di legge, in base alle domande degli Enti medesimi».

FOCACCIA, relatore. Questo emendamento è in relazione alle recenti disposizioni di legge per la concessione di contributi statali a favore di opere di interesse degli Enti locali.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di aggiungere, nel testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, come terzo comma, il comma di cui già è stata data lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Lo stesso relatore, senatore Focaccia, propone, poi, di sostituire, dopo il terzo comma del testo originario dell'articolo 7, diventato il quarto in seguito all'aggiunta del comma ora approvato, la restante parte dell'articolo anzidetto con i seguenti commi:

«È attribuita ai Provveditorati la competenza per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, ferme restando le disposizioni che regolano tale materia.

« Ferma restando la competenza degli Uffici del Genio civile, è attribuita altresì alla competenza dei Provveditorati la istruttoria delle domande per la concessione dei contributi in semestralità ed annualità per la riparazione e la ricostruzione di edifici ad uso di abitazione danneggiati o distrutti in seguito ad eventi bellici. Entro i limiti di spesa assegnati annualmente dal Provveditore spetta ai Capi degli uffici del Genio civile, in deroga alle vigenti disposizioni, determinare e corrispondere i contributi in capitale per la ricostruzione senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione.

« Spetta ai Provveditorati la istruttoria per le opere pubbliche da eseguire in concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni caso dall'Amministrazione centrale.

« Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di piani regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia popolare, derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, navigazione interna, escavazione di porti, conduzione di energia elettrica, occupazione di spiagge marittime, nonché di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi ».

FOCACCIA, *relatore*. Le modifiche da me proposte hanno lo scopo di consentire un maggiore decentramento amministrativo: i provveditori avranno un quadro di tutte le opere pubbliche da eseguire nella loro circoscrizione e saranno eliminate tutte le formalità non necessarie. Con le modifiche da me proposte si addivene anche alla soppressione di quelle disposizioni che in origine avevano una giustificazione di carattere transitorio, ma che ora sono assolutamente superflue.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Premesso che il Governo è d'accordo con il relatore circa le modifiche ora proposte, volendo aggiungere qualche chiarificazione a quello che ha già detto lo stesso relatore, comincio col dire che la soppressione della norma di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 7 — mi riferisco naturalmente al testo originario dell'articolo in questione — è ispirata dal desiderio di eliminare il parere del Provveditore sulle domande per la derivazione e di utilizzazione delle acque pubbliche,

costituendo ciò un ostacolo giacchè le istruttorie su tali domande vengono eseguite dall'Ufficio del Genio civile.

Per quanto, poi, riguarda la soppressione della norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, faccio presente che si tratta di una disposizione di carattere transitorio, giustificabile nel momento in cui fu emanato il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37. Fu allora necessario che restasse nella competenza del Ministero dei lavori pubblici la gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere e forniture disposte in base ad autorizzazioni ed impegni assunti con provvedimenti ministeriali anteriormente alla data di costituzione dei Provveditorati. Questa norma fu dettata da ragioni di praticità contingente. Venute meno ormai tali ragioni, la norma in questione appare del tutto inutile.

Tra le modifiche ora proposte dal relatore, senatore Focaccia, vi sono anche due nuove disposizioni: una prima che mira ad attribuire ai Provveditorati la competenza per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali: è una esigenza, questa, più volte manifestata, anche in Parlamento, ed effettivamente la competenza in questa materia è caratteristicamente locale. Difatti occorre una competenza autonoma dell'organo decentrato perchè gli interventi di pronto soccorso possano essere necessariamente rapidi e tempestivi. La competenza di tale materia invece è tuttora demandata al Ministero dei lavori pubblici, ed avviene quindi che in casi di calamità per poter intervenire con opere di pronto soccorso è necessaria l'autorizzazione del Ministero.

La seconda nuova disposizione consiste nell'attribuire alla competenza dei Provveditorati l'istruttoria della domande per la concessione dei contributi in semestralità ed annualità per la riparazione e la ricostruzione di edifici ad uso di abitazione danneggiati o distrutti in seguito ad eventi bellici. Anche in questo caso si tratta di una esigenza più volte prospettata a cui mi sembra necessario uscire incontro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, di sostituire, dopo il terzo comma del testo originario dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, diventato il

quarto in seguito all'avvenuta approvazione del comma aggiuntivo testè proposto dallo stesso relatore, la restante parte dell'articolo anzidetto con i commi dei quali, già è stata data lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti il testo complessivo dell'articolo 7, che, dopo le modificazioni ora approvate, sostituisce quello originario dello stesso articolo 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37:

Art. 7.

Gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

Entro il mese di settembre di ciascun anno il Provveditore presenta per l'approvazione al Ministero il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario e, in base alle direttive di massima ed ai limiti di finanziamento che sono fissati dal Ministro, procede all'esecuzione dei lavori.

Entro lo stesso termine il Provveditore presenta il programma di massima dei lavori di interesse degli Enti locali, per la concessione dei contributi statali a norma di legge, in base alle domande degli Enti medesimi.

Il Provveditore rimette al Ministro mensilmente l'elenco, anche se negativo, dei progetti approvati con l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie.

È attribuita ai Provveditorati la competenza per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, ferme restando le disposizioni che regolano tale materia.

Ferma restando la competenza degli Uffici del Genio civile, è attribuita altresì alla competenza dei Provveditori la istruttoria delle domande per la concessione dei contributi in semestralità ed annualità per la riparazione e la ricostruzione di edifici ad uso di abitazione danneggiati o distrutti in seguito ad eventi bellici. Entro i limiti di spesa assegnati annualmente dal Provveditore spetta ai Capi degli uffici del Genio civile, in deroga alle vigenti disposizioni, determinare e corrispondere

i contributi in capitale per la ricostruzione senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione.

Spetta ai Provveditorati la istruttoria per le opere pubbliche da eseguire in concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni caso dall'Amministrazione centrale.

Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di piani regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia popolare, derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, navigazione interna, escavazione di porti, conduzione di energia elettrica, occupazione di spiagge marittime, nonchè di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 15 perchè su di esso il relatore, senatore Focaccia, ha da proporre un emendamento:

Art. 15.

Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna si applicano a tali istituti le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, sesto comma e successivi, 8 e 10 del presente.

Il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire il testo dell'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.

Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai Provveditorati per le opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna si applicano a tali istituti anche le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente decreto.

FOCACCIA, *relatore*. Il nuovo testo da me proposto dell'articolo 15 tende ad uniformare i Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna a tutti gli altri Provveditorati.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31ª RIUNIONE (22 novembre 1950)

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei sapere dal relatore e dall'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici se il nuovo testo dell'articolo 15 ora proposto dal relatore stesso non contrasti con un recente decreto presidenziale che riguarda il passaggio alla Regione siciliana delle funzioni già spettanti all'Amministrazione dei lavori pubblici. È vero che a questa mia osservazione si può obiettare che, per le materie di competenza dello Stato, la Regione siciliana agisce in base alle direttive dello Stato e naturalmente a mezzo dell'organo statale che è, nel campo dei lavori pubblici, il Provveditorato regionale; tuttavia è da tener presente che per le materie di competenza regionale pare che la Regione possa servirsi dell'opera dei Provveditorati regionali, cioè di organi statali decentrati. Questa materia, a ben coordinarla, porrebbe notevoli problemi.

Ad ogni modo, poichè dobbiamo ratificare il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, non possiamo non tener conto del decreto presidenziale anzidetto e quindi, ripeto, vorrei sapere se gli uffici competenti abbiano esaminato la questione da me posta e se noi, approvando il nuovo testo dell'articolo 15, proposto dal relatore, approviamo una disposizione coerente con la legislazione vigente, riguardante il passaggio, nel campo dei lavori pubblici, dei poteri statuali alla Regione siciliana.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le preoccupazioni manifestate dal senatore Rizzo Giambattista non hanno, a mio avviso, ragione d'essere perchè qui non si pregiudica alcuna posizione, stabilendosi che restano ferme le attribuzioni conferite con regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173 e successive modificazioni ed integrazioni ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna. Piuttosto nel nuovo testo dell'articolo 15 proposto dal relatore si prevede che i Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna — salvo le particolari funzioni loro attribuite come conseguenza dell'esistenza della Regione — debbano essere composti e funzionare nella stessa maniera degli altri Provveditorati, come giustamente è stato dichiarato dallo stesso relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta fatta dal

relatore, senatore Focaccia, di sostituire al testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, il testo del quale già è stata data lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 16 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37. Ne do lettura:

Art. 16.

Il Presidente del Magistrato delle acque per le provincie venete e di Mantova, assume, con effetto dal 1° gennaio 1946, la qualifica e le funzioni di Provveditore regionale alle opere pubbliche per le materie e i servizi non specificatamente attribuiti alla competenza del Magistrato alle acque a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le materie ed i servizi già di sua competenza, al Magistrato sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1946, le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, e degli articoli 6 e 8 del presente decreto.

Il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque esercita le sue funzioni anche per la materia attribuita all'istituto quale Provveditorato regionale alle opere pubbliche. Di esso fa parte di diritto il Vice-Provveditore e alle sue sedute sono chiamati, quando debbansi trattare argomenti di edilizia scolastica, ovvero di urbanistica o che interessino le belle arti, rispettivamente il Provveditore agli studi di Venezia o un ispettore scolastico da lui delegato, due architetti urbanisti e il Sovrintendente ai monumenti o un suo delegato.

Il Presidente del Magistrato alle acque, Provveditore regionale alle opere pubbliche, può fare intervenire alle adunanze del Comitato quali consultori, per la trattazione di speciali materie, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

Per gli affari concernenti la ricostruzione e la disoccupazione ed in genere per tutti quelli anche di competenza del Magistrato alle acque, che rivestono carattere di urgenza, il Comitato potrà essere costituito dai soli membri residenti in Venezia sempre che i progetti relativi non superino l'importo di lire quindici milioni.

L'ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, eserciterà anche le funzioni di riscontro preventivo e successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque, a norma delle disposizioni vigenti per detto istituto, con effetto dal 1° gennaio 1946.

A tal fine resta fermo quanto disposto dall'articolo 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3228, circa la iscrizione in apposita voce di bilancio delle autorizzazioni di spese delle opere e servizi contemplati dalla citata legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora l'attuale circoscrizione territoriale del Magistrato alle acque quale Provveditorato regionale alle opere pubbliche venga modificata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto, resterà immutata la sua competenza territoriale per quanto attiene le materie ed i servizi previsti dalla citata legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni.

Il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente: « Per le materie ed i servizi attribuiti al Magistrato alle acque quale Provveditore alle opere pubbliche a sensi del precedente comma, è costituito presso il Magistrato medesimo un Comitato tecnico amministrativo, con le modalità di cui al precedente articolo 5. Restano ferme le attribuzioni e la composizione del Comitato esistente per le materie ed i servizi di competenza del Magistrato a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni ed integrazioni ».

All'ultimo comma lo stesso relatore, senatore Focaccia, propone di sopprimere le parole « ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Bisogna tener presente, in ordine agli emendamenti ora proposti dal relatore all'articolo 16, che tutte le modifiche che stiamo apportando in sede di ratifica al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, hanno lo scopo di mettere un po' d'ordine in alcune

disposizioni del decreto legislativo anzidetto nate alquanto disordinatamente. Un caso tipico è proprio quello delle disposizioni riguardanti il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque. È noto che il Magistrato alle acque è un istituto che ha certe particolari funzioni, come una certa particolare giurisdizione territoriale. Ora, non parve opportuno, ad esempio, creando i Provveditorati per le opere pubbliche, istituire, accanto al Magistrato alle acque, un Provveditorato alle opere pubbliche per il Veneto, bensì parve opportuno attribuire al Presidente del Magistrato alle acque le funzioni che sarebbero spettate al Provveditore per le opere pubbliche del Veneto. Senonchè il Magistrato alle acque ha un Comitato tecnico amministrativo tutto particolare in conseguenza delle particolari funzioni che ad esso sono attribuite e in conseguenza della sua giurisdizione territoriale che — come è noto — si estende non soltanto alle provincie venete, ma anche al Trentino e alla provincia di Mantova. Per queste sue particolari funzioni e per questa sua particolare giurisdizione il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque ha una sua composizione speciale: fra l'altro è composto di un numero di membri assai rilevante. Per questo il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque appare addirittura pletorico ai fini delle funzioni provveditoriali. Non solo, esso si riunisce raramente, per esaminare particolari questioni di grande importanza, soprattutto idrauliche, mentre i Comitati tecnico amministrativi dei Provveditorati — specialmente per le maggiori attribuzioni che adesso conferiamo a questi organi — devono riunirsi molto più frequentemente. Quindi anche da un punto di vista pratico la difficoltà di convocare ogni volta questo grosso Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque costituirebbe indubbiamente un grave inconveniente.

Ciò considerato, ed anche per ragioni di uniformità, si ritiene che non sia più opportuno attribuire al Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque quelle funzioni che spetterebbero a un Comitato tecnico amministrativo provveditoriale. Per questo, pur mantenendo nella stessa persona le funzioni di Presidente del Magistrato alle acque e di Provveditore alle opere pubbliche, è bene

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31ª RIUNIONE (22 novembre 1950)

creare, secondo quanto ha proposto il relatore, senatore Focaccia, accanto al Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque avente la sua particolare competenza, un altro Comitato tecnico-amministrativo più modesto e ristretto, per le materie e i servizi attribuiti al Magistrato alle acque quale Provveditorato alle opere pubbliche.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi pare che i motivi esposti dall'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici siano pienamente plausibili. Mi resta solo un dubbio per quelle materie che eventualmente fossero di competenza mista. Mi spiego: ad esempio, dei Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche fa normalmente parte il capo dell'Ufficio idrografico. Da ciò risulta che anche i Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche possono avere una determinata competenza in materia idraulica. Ora, per il caso in esame, a chi spetta questa particolare competenza, al Comitato tecnico amministrativo per i servizi attribuiti al Magistrato alle acque quale Provveditorato alle opere pubbliche o al normale Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque? È questo, certamente, un problema che può sorgere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non credo che possa sorgere il problema accennato dal senatore Rizzo Giambattista perchè le attribuzioni del Magistrato alle acque sono esattamente definite dalla legge istitutiva 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non può nascere dubbio sulla competenza del Magistrato alle acque. Il mio quesito riguardava un altro problema, e cioè, con gli emendamenti proposti dal relatore, senatore Focaccia, all'articolo 16 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, il Presidente del Magistrato alle acque, che ha anche le funzioni di Provveditore alle opere pubbliche, potrà disporre di due organi consultivi: il Comitato tecnico amministrativo previsto dalla legislazione precedente e il Comitato tecnico amministrativo per le materie attinenti al Provveditorato alle opere pubbliche. Ora, per le materie di competenza mista, ad esempio, come già ho accennato, per la materia idraulica, il Magistrato alle acque

di quale organo consultivo si avvarrà, del primo o del secondo?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A mio avviso non bisogna lasciarsi confondere dal fatto che le funzioni di Presidente del Magistrato alle acque e di Provveditore alle opere pubbliche siano riunite nella stessa persona. Se infatti si supponesse che le due persone fossero distinte, evidentemente non potrebbe nascere alcuna confusione, perchè ciascuno dei due organi ha per legge le proprie attribuzioni e quindi ogni materia, ogni oggetto fa capo con certezza ad uno di essi. Il fatto, quindi, che il Presidente del Magistrato alle acque ed il Provveditore alle opere pubbliche siano la stessa persona non può arrecare alcun pregiudizio. D'altra parte, credo che ogni preoccupazione possa venir meno se si tenga presente quanto dispone la legge istitutiva del Magistrato alle acque, e, cioè, che nei limiti delle competenze territoriali assegnate al Magistrato delle acque, il Comitato tecnico di magistratura ha le funzioni e le attribuzioni della Sezione terza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. È pacifico, allora, che tutto quello che dovrebbe andare alla Sezione terza del Consiglio superiore dei lavori pubblici va invece al Comitato tecnico di magistratura. Si supponga, quindi, che il Presidente del Magistrato alle acque e il Comitato tecnico siano due organi distinti; e apparirà allora chiaro che tra questi due organi potranno nascere soltanto quei conflitti di competenza che in via generale sorgono tra vari organi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sostituire nel testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, al secondo, terzo, quarto comma, il comma di cui già è stato dato lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'altra proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sopprimere nell'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, le parole « ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31ª RIUNIONE (22 novembre 1950)

Questa modificazione si rende necessaria perchè nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, l'ultimo comma è stato soppresso dalla Commissione.

Chi approva la proposta di sopprimere nell'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, le parole già citate è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 18 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37. Ne do lettura:

Art. 18.

Il coordinamento dell'attività dei Provveditorati è effettuato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire al testo dell'articolo ora letto il seguente:

Art. 18.

Il coordinamento dell'attività dei Provveditorati alle opere pubbliche è effettuato da uno speciale Comitato costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, presieduto dal Sottosegretario e di cui fanno parte il Presidente ed i Presidenti di sezione del Consiglio superiore, i Direttori generali e gli altri Capi servizio del Ministero dei lavori pubblici.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 6 del decreto legislativo in esame, con il quale articolo, al primo comma, si conferisce al Ministro dei lavori pubblici la decisione sulle questioni nel caso in cui il Provveditore non intenda conformarsi al parere del Comitato. Nel secondo comma dello stesso articolo si stabilisce, poi, che i Provveditori promuovono pure le decisioni del Ministro dei lavori pubblici quando si tratta di fissare criteri di massima per la soluzione di determinati problemi o di approvare progetti che interessino la competenza di più Provveditorati. In questi casi il Ministro dei lavori pubblici, organo individuale, è organo sia di decisione che di coordinamento. Ora per contro, secondo il nuovo testo dell'articolo 18, proposto dal relatore, il coordinamento dell'attività dei Provveditorati alle opere pubbliche dovrebbe essere effettuato

da uno speciale Comitato che non sarebbe nemmeno presieduto dal Ministro dei lavori pubblici.

Ciò considerato, mi sembra indispensabile coordinare la nuova formulazione dell'articolo 18 con quanto dispone l'articolo 6.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Confesso che non vedo la contraddizione rilevata dal senatore Rizzo Giambattista tra l'articolo 6 e il nuovo testo, proposto dal relatore, dell'articolo 18 perchè l'articolo 6 concerne le decisioni del Ministro dei lavori pubblici, che debbono essere promosse dai Provveditori nei casi in cui i Provveditori stessi non intendano conformarsi ai pareri del Comitato e quando si tratti di fissare criteri di massima per la soluzione di determinati problemi o di approvare progetti che interessino la competenza di più Provveditorati. Non si tratta, quindi, di un potere di coordinamento ma di decisione.

All'articolo 18, invece, si pone soltanto una questione di coordinamento, in senso lato, dell'attività dei Provveditorati.

Non vedo, quindi, la contraddizione, rilevata dal senatore Rizzo Giambattista tra l'articolo 6 e il nuovo testo, proposto dal relatore, dell'articolo 18. C'è infine da tener presente che tutto ciò che avviene nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici è sottoposto all'autorità del Ministro. Sarebbe enorme se con la nuova formulazione dell'articolo 18, proposta dal relatore, si pensasse di sottrarre al Ministro dei lavori pubblici anche una piccolissima parte della sua competenza. Un Comitato composto di direttori generali e presieduto dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici è certamente sottoposto alla volontà direttiva del Ministro. Mi pare che questo sia pacifico.

PRESIDENTE. È pacifico nell'intenzione, ma nella nuova formulazione dell'articolo 18, proposta dal relatore, ciò non appare.

MASTINO. Mi dichiaro d'accordo con l'opinione espressa dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici perchè mi pare che le argomentazioni da lui addotte abbiano conferma nel termine usato nell'articolo 6, in cui si parla di « decisioni » mentre nella nuova formulazione dell'articolo 18, proposta dal relatore, si parla di « coordinamento ». Son due cose diverse. Ora, se nell'esplicazione di questa funzione di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31ª RIUNIONE (22 novembre 1950)

coordinamento si verificasse la necessità di una decisione, è chiaro che questa spetta al Ministro.

RIZZO GIAMBATTISTA. Propongo che il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37 sia sostituito dal seguente :

« Il coordinamento dell'attività dei Provveditorati è effettuato dal Ministro per i lavori pubblici su parere di uno speciale Comitato, costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, presieduto dal Sottosegretario e di cui fanno parte il Presidente ed i Presidenti di sezione del Consiglio superiore, i direttori generali e gli altri capi servizio del Ministero dei lavori pubblici ».

RICCIO. Aderisco alla nuova formulazione dell'articolo 18 proposta dal senatore Rizzo Giambattista.

FOCACCIA, *relatore*. Anch'io.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 18 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, nel nuovo testo proposto dal senatore Rizzo Giambattista. Chi approva l'articolo 18 del decreto legislativo già citato nel testo anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37. Ne dò lettura :

Art. 20.

Le disposizioni richiamate all'articolo 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificate ed integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di sistemazione di bacini montani.

Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani da eseguire in concessione, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di progetti approvati in linea tecnica dal Provveditore fino all'importo di lire cinque milioni, ovvero sentito il Comitato tecnico-amministrativo per i progetti di importo non superiore a lire venti milioni.

Sui progetti di importo eccedente tale limite si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quando unitamente al progetto esecutivo d'importo non superiore a lire venti milioni sia presentato il progetto di massima delle opere da eseguire, è competente a pronunciarsi il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per i lavori di manutenzione, riparazione e costruzione di opere di bonifica, senza varianti che ne modifichino la concezione o la struttura, e per gli interventi e lavori antianofelici, la concessione è fatta dal Ministero in base al parere dei Comitati tecnico-amministrativi, anche se l'importo superi il limite di lire venti milioni.

Il Ministro peraltro ha facoltà di interpellare in merito alle concessioni il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche in casi non previsti dal presente articolo.

Resta ferma per le opere in concessione la competenza degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna e quella dei Comitati tecnico-amministrativi presso il Magistrato alle acque e i Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna.

Il secondo e il quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono abrogati.

Al testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire il seguente :

Art. 20.

Le disposizioni richiamate all'articolo 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificate ed integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di sistemazione di bacini montani.

Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani da eseguire in concessione, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di progetti che abbiano riportato parere favorevole in linea tecnica dell'Ispettore generale del Genio civile se il loro importo non superi le lire 25 milioni, ovvero del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato, se il loro importo sia superiore a lire 25 milioni ma non a lire 50 milioni.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31ª RIUNIONE (22 novembre 1950)

Sui progetti esecutivi d'importo eccedente tale limite e su quelli d'importo anche inferiore, se presentati unitamente a quelli di massima, si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per i lavori di manutenzione, riparazione e costruzione di opere di bonifica, senza varianti che ne modifichino la concezione o la struttura, e per gl'interventi e lavori antinofelici, la concessione è fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base al parere dei Comitati tecnico-amministrativi, anche se l'importo superi il limite di lire 50 milioni. Il Ministro peraltro ha facoltà di interpellare in merito alle concessioni il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche in casi non previsti dal presente articolo.

Resta ferma per le opere in concessione la competenza dei Comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna.

Il secondo e il quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono abrogati.

MASTINO. Nel settimo comma del testo originario dell'articolo 20 si fa riferimento ad una determinata competenza degli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna. Mi domando se la competenza di cui questo comma trattava non sia passata, in base agli Statuti speciali, ai Consigli regionali e se il fatto che noi ci accingiamo a sopprimere questo comma, o, per dir meglio, a dare ad esso una nuova formulazione senza però fare riferimento agli Statuti speciali non possa dare luogo ad equivoci di interpretazione teorica o pratica. Ho posto questa questione affinché la soluzione che io dò ad essa rimanga a verbale e, cioè, che in ogni caso il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, che stiamo per ratificare con modificazioni, debba intendersi a sua volta modificato da quelle leggi costituzionali che regolano le competenze di cui all'articolo già citato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la proposta fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sostituire al testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, il testo di cui già è stata data lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'esame del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937, che dalla Camera dei deputati è stato ratificato senza modificazioni.

Il decreto legislativo anzidetto, di cui al disegno di legge di ratifica contrassegnato dal n. 1099 degli stampati del Senato, consta del seguente articolo unico:

Articolo unico.

L'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, dal seguente:

« I Provveditori sono nominati con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri, tra i funzionari in attività di servizio di grado non inferiore al 5° appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

« Possono anche essere nominati Provveditori, con le modalità di cui al precedente comma, i funzionari di grado non inferiore al 5° di altre amministrazioni dello Stato, comandati a prestar servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, i quali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, avevano le funzioni di Provveditore regionale a norma del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

« Durante l'incarico è attribuito ai Provveditori il trattamento economico del grado 4° della classificazione del personale dipendente dallo Stato.

« I funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici nominati Provveditori durante l'incarico sono collocati fuori ruolo.

« I Provveditori regionali alle opere pubbliche fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

In merito al decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937, il relatore, senatore Focaccia, fa la seguente proposta:

« Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937, e ratificato con la seguente modificazione:

Articolo unico. — È sostituito dal seguente:

« L'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è sostituito,

con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, dal seguente:

” I Provveditori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio dei ministri, tra i funzionari in attività di servizio di grado non inferiore al 5° appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

” Durante l'incarico i Provveditori sono collocati fuori ruolo ed è loro attribuito il trattamento economico del grado 4° della classificazione del personale dipendente dallo Stato.

” I Provveditori regionali alle opere pubbliche fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici ” ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di ratificare il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937, con la modificazione anzidetta.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti il testo complessivo del disegno di legge di ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, contrassegnato dal n. 1099 degli stampati del Senato:

Art. 1.

Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È soppresso l'ultimo comma.

Art. 3. — È soppresso l'ultimo comma.

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio civile che esercitano le funzioni spettanti in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e successive modificazioni. Il Provveditore può, con suo decreto, stabilire e la competenza per materia o per territorio degli Ispettori generali assegnati al Provveditorato ».

Art. 5. — È sostituito dal seguente:

« L'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente:

Presso ciascun Provveditorato è costituito un Comitato tecnico amministrativo del quale, oltre il Provveditore regionale che lo presiede, fanno parte:

a) gli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato;

b) il vice Provveditore;

c) il capo dell'ufficio di ragioneria del Provveditorato;

d) i capi degli uffici del Genio civile e dell'ufficio idrografico del Genio civile funzionanti nella circoscrizione del Provveditorato, nonché l'architetto urbanista addetto al Provveditorato medesimo;

e) un funzionario designato dal Ministero del tesoro.

f) un avvocato dello Stato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica, alle sedute intervengono il Provveditore agli studi di una delle provincie comprese nella circoscrizione del Provveditorato stesso, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e il medico provinciale di una delle suddette provincie, designato dal Ministero dell'interno.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le opere igienico-sanitarie, alle sedute interviene il medico provinciale come sopra designato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le belle arti, partecipa alle sedute il Sovrintendente ai monumenti competente per materia.

Quando il Comitato debba trattare materie che interessano le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani, partecipano alle sedute l'ispettore regionale agrario, il capo dei servizi forestali della regione ed un funzionario dell'Amministrazione centrale che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di delegare a far parte del Comitato presso quei Provveditorati nella cui circoscrizione le opere di bonifica abbiano particolare importanza.

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti.

Il Provveditore regionale alle opere pubbliche presidente del Comitato, può fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quali

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31ª RIUNIONE (22 novembre 1950)

consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

In assenza del Provveditore regionale il Comitato è presieduto dal funzionario del Genio civile di grado più elevato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di ruolo incaricato dal Provveditore ».

Art. 6. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di progetti già approvati dal Provveditore, il cui importo, solo per effetto di aggiornamento dei prezzi e senza alcuna modifica tecnica venga a superare i limiti di competenza del Provveditore medesimo, la nuova approvazione e l'autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa relativo sono disposte con decreti del Provveditore, previo parere dell'Ispettore generale del Genio civile sulle variazioni dei prezzi ».

Art. 7. — È sostituito dal seguente:

« Gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

Entro il mese di settembre di ciascun anno il Provveditore presenta per l'approvazione al Ministero il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario e, in base alle direttive di massima ed ai limiti di finanziamento che sono fissati dal Ministro, procede all'esecuzione dei lavori.

Entro lo stesso termine il Provveditore presenta il programma di massima dei lavori di interesse degli Enti locali, per la concessione dei contributi statali a norma di legge, in base alle domande degli Enti medesimi.

Il Provveditore rimette al Ministro mensilmente l'elenco, anche se negativo, dei progetti approvati con l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie.

È attribuita ai Provveditorati la competenza per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, ferme restando le disposizioni che regolano tale materia.

Ferma restando la competenza degli Uffici del Genio civile, è attribuita altresì alla competenza dei Provveditori la istruttoria delle

domande per la concessione dei contributi in semestralità ed annualità per la riparazione e la ricostruzione di edifici ad uso di abitazione danneggiati o distrutti in seguito ad eventi bellici. Entro i limiti di spesa assegnati annualmente dal Provveditore spetta ai Capi degli uffici del Genio civile, in deroga alle vigenti disposizioni, determinare e corrispondere i contributi in capitale per la ricostruzione senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione.

Spetta ai Provveditorati la istruttoria per le opere pubbliche da eseguire in concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni caso dall'Amministrazione centrale.

Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di piani regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia popolare, derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, navigazione interna, escavazione di porti, conduzione di energia elettrica, occupazione di spiagge marittime, nonchè di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi ».

Art. 15. — È sostituito dal seguente:

« Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai Provveditorati per le opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna si applicano a tali istituti anche le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente decreto ».

Art. 16. — Il 2º, il 3º e il 4º comma sono sostituiti dal seguente:

« Per le materie ed i servizi attribuiti al Magistrato alle acque quale Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi del precedente comma, è costituito presso il Magistrato medesimo un Comitato tecnico amministrativo, con le modalità di cui al precedente articolo 5. Restano ferme le attribuzioni e la composizione del Comitato esistente per le materie ed i servizi di competenza del Magistrato a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni ».

All'ultimo comma sono soppresses le parole: « ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31ª RIUNIONE (22 novembre 1950)

Art. 18. — È sostituito dal seguente:

« Il coordinamento dell'attività dei Provveditorati è effettuato dal Ministro per i lavori pubblici, su parere di uno speciale Comitato costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, presieduto dal Sottosegretario e di cui fanno parte il Presidente ed i Presidenti di sezione del Consiglio superiore, i direttori generali e gli altri capi servizio del Ministero dei lavori pubblici »

Art. 20. — È sostituito dal seguente:

« Le disposizioni richiamate all'articolo 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 13 gennaio 1945, n. 16, modificate ed integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di sistemazione di bacini montani.

Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani da eseguire in concessione, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di progetti che abbiano riportato parere favorevole in linea tecnica dell'Ispettore generale del Genio civile se il loro importo non superi le lire 25 milioni, ovvero del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato, se il loro importo sia superiore a lire 25 milioni ma non a lire 50 milioni.

Sui progetti esecutivi d'importo eccedente tale limite e su quelli d'importo anche inferiore, se presentati unitamente a quelli di massima, si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per i lavori di manutenzione, riparazione e costruzione di opere di bonifica, senza varianti che ne modifichino la concezione o la struttura, e per gli interventi e lavori anti-anofelici, la concessione è fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base al parere dei Comitati tecnico-amministrativi, anche se l'importo superi il limite di lire 50 milioni. Il Ministro peraltro ha facoltà di interpellare in merito alle concessioni il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche in casi non previsti dal presente articolo.

Resta ferma per le opere in concessione la competenza dei Comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna.

Il secondo e il quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono abrogati ».

Art. 2.

Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937, è ratificato con la seguente modificazione:

Articolo unico. — È sostituito dal seguente:

« L'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, dal seguente:

I Provveditori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica udito il Consiglio dei Ministri, tra i funzionari in attività di servizio di grado non inferiore al 5° appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Durante l'incarico i Provveditori sono collocati fuori ruolo ed è loro attribuito il trattamento economico del grado 4° della classificazione del personale dipendente dallo Stato.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La riunione, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,10).

PRESIDENTE. Ci resta ora da esaminare l'altro disegno di legge, contrassegnato dal n. 942 degli stampati del Senato, la cui discussione è stata abbinata col precedente disegno di legge, contrassegnato dal n. 1096 degli stampati del Senato. Il disegno di legge in esame riguarda il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, che è stato ratificato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Focaccia.

FOCACCIA, relatore. Ho presentato varie proposte di emendamenti al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777. Gli emendamenti da me proposti sono stati stampati e distribuiti ai componenti della Commissione: non mi sembra quindi il caso di illustrarli uno per uno. Da un punto di vista generale posso dire che con gli emendamenti in questione si tratta essenzialmente di aumentare i limiti delle varie competenze di cui al decreto legislativo già citato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Secondo quanto ora ha dichiarato, opportunamente a mio avviso, il relatore, non mi sembra il caso di esaminare singolarmente le varie modificazioni proposte dal relatore stesso al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777. Se così dovessimo fare il nostro lavoro diventerebbe oltremodo faticoso e difficile. Infatti le modificazioni proposte si riducono in definitiva ad una sola, all'elevazione, cioè, dei vari limiti di competenza degli organi consultivi e dei Provveditori ad approvare ed assumere impegni di spesa. Se siamo d'accordo su questo punto si potrà procedere rapidamente all'esame degli articoli. Mi sono pertanto premurato di redigere un prospetto in base alle modificazioni proposte dal relatore, prospetto che desidero illustrare alla Commissione. L'approvazione degli articoli non sarà altro che la traduzione formale di quanto nel prospetto medesimo è indicato.

I vari limiti di competenza andrebbero determinati in questo modo. Gli organi ai quali occorre riferirsi sono il Consiglio di Stato, le Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i Comitati di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati e gli Ispettori generali del Genio civile, tutti organi consultivi. La competenza varia poi, oltre che da un organo all'altro, anche a seconda che si tratti di opere da eseguire in economia o mediante trattativa privata o mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso, e varia anche a seconda che si tratti di transazioni e vertenze riguardanti l'esonero di penalità contrattuali, di rescissione o risoluzione di contratti. C'è, infine, anche il caso delle opere per conto di Provincie, Comuni, Consorzi, con o senza sussidi o concorsi dello Stato. Così impostato, il prospetto riesce chiaro e ve ne darò lettura.

Competenza del Consiglio di Stato. Dirò subito che la competenza del Consiglio di Stato è stata prevista identica a quella del Consiglio superiore dei lavori pubblici e ciò per ovvie ragioni. Infatti, i progetti e gli argomenti che debbono andare innanzi al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono gli stessi che dovranno ottenere il parere del Consiglio di Stato. Per le opere da eseguire in economia o median-

te trattativa privata, al di sopra dei 50 milioni, sono competenti tanto il Consiglio di Stato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici; invece per le opere da eseguire mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso sono competenti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici oltre i 100 milioni. Per le vertenze contrattuali e per le transazioni il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici sono competenti oltre i 10 milioni, mentre per la rescissione o risoluzione dei contratti il Consiglio superiore dei lavori pubblici è competente oltre i 100 milioni. E qui finisce la competenza del Consiglio di Stato e del Consiglio dei lavori pubblici.

Scendendo nella scala si passa alla competenza dei Comitati di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è da 25 a 50 milioni per le opere da eseguire in economia o mediante trattativa privata, e da 50 a 100 milioni per le opere da eseguire mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso. Per le transazioni e le vertenze contrattuali la competenza dei Comitati di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è da 5 a 10 milioni. Per la rescissione o risoluzione di contratti la competenza dei Comitati di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è fino a 100 milioni perchè abbiamo già visto che per la stessa voce la competenza oltre i 100 milioni è del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Circa la competenza dei Comitati tecnico-amministrativi si scende da 25 a 50 milioni per le opere da eseguire in economia o mediante trattativa privata, da 50 a 100 milioni per le opere da eseguire mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso, da 5 a 10 milioni per le transazioni e vertenze contrattuali. Per la rescissione o risoluzione di contratti evidentemente ai Comitati tecnico-amministrativi devono andare tutti i lavori di competenza dei Provveditorati.

Risalendo la scala, per opere da eseguire in economia o mediante trattativa privata per un importo da 10 a 25 milioni si ha il parere dell'Ispettore generale del Genio civile; per un importo da 25 a 50 milioni quello dei Comitati tecnico-amministrativi o dei Comitati di Sezione del Consiglio superiore dei lavori

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31^a RIUNIONE (22 novembre 1950)

pubblici, e ciò secondo la competenza per materia e non per importo; per i lavori di importo superiore ai 50 milioni si ha invece il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e il parere del Consiglio di Stato. Per i lavori da eseguire mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso si ha il parere degli Ispettori generali del Genio civile per un importo da 10 a 50 milioni, dei Comitati tecnico-amministrativi e dei Comitati di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per un importo da 50 a 100 milioni, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato per un importo oltre 100 milioni. Per le transazioni e le vertenze contrattuali si ha il parere, fino a 5 milioni, degli Ispettori generali del Genio civile; da 5 a 10 milioni dei Comitati tecnico-amministrativi o dei Comitati di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; oltre 10 milioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

C'è poi il caso dei nuovi prezzi da approvare, cioè il caso di lavori la cui esecuzione importi una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale. Se si tratta di progetti già esaminati dai Comitati tecnico-amministrativi questi progetti rimangono a detti Comitati. Se si tratta di progetti già esaminati dai Comitati di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici questi progetti restano di competenza dei Comitati medesimi. Parimenti, se si tratta di progetti già esaminati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, essi tornano allo stesso Consiglio superiore. Resta, quindi, fermo il principio per il quale la competenza spetta ancora a quell'organo che ha esaminato il primitivo progetto, anche se le variazioni di costo, i nuovi prezzi, fanno spostare il totale delle cifre.

Per quanto riguarda le opere per conto di Province, Comuni e Consorzi, con o senza sussidi o concorso dello Stato e sussidi ai privati, si ha il parere degli Ispettori generali del Genio civile per un importo fra 10 e 50 milioni; dei Comitati tecnico-amministrativi per un importo fra 50 e 100 milioni e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per un importo oltre i 100 milioni.

Ciò che finora ho esposto riguarda la competenza consultiva. C'è, poi, la competenza ad

approvare ed assumere impegni che riguarda solo i Provveditori: tale competenza viene elevata fino a 10 milioni con il parere dell'ingegnere capo; da 10 a 25 milioni con il parere dell'Ispettore generale; da 25 a 50 milioni con il parere del Comitato tecnico-amministrativo e tutto questo nel caso in cui si debba provvedere a lavori in economia o mediante trattativa privata. Quando si tratta, invece, di provvedere a lavori mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso, la competenza dei Provveditori viene elevata fino a 10 milioni con il parere dell'ingegnere capo; da 10 a 50 milioni con il parere dell'Ispettore generale; da 50 a 100 milioni con il parere del Comitato tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda le transazioni e le vertenze contrattuali la competenza dei Provveditori viene elevata fino a 5 milioni con il parere dell'Ispettore generale e da 5 a 10 milioni con il parere del Comitato tecnico-amministrativo. Solamente sopra i 100 milioni la competenza va al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Se la Commissione è d'accordo su queste cifre non si tratta praticamente che di approvare le modifiche proposte dal relatore, senatore Focaccia, al testo del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, che sono la traduzione formale delle cifre da me indicate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948 n. 777:

Art. 1.

Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 20.000.000 e si intenda provvedere mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia, ovvero se l'importo superi le lire 30.000.000 e si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso.

Sugli atti di transazione e sugli oneri di penalità contrattuali deve essere sentito il parere di detto Consesso, quando ciò che l'Amministrazione intende promettere, abbandonare o pagare superi le lire 2.000.000.

Il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire il testo dell'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 50.000.000 e si intenda provvedere mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia, ovvero se l'importo superi le lire 100.000.000 e si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso.

Sugli atti di transazione e sugli esoneri di penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto Consesso, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio osservare che nel testo proposto dal relatore, fra l'altro, all'ultimo comma, v'è una modificazione di forma e di sostanza perchè, mentre il testo originario dell'articolo 1 stabiliva che sugli atti di transazione e sugli oneri di penalità contrattuali deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, quando ciò che l'Amministrazione intende promettere, abbandonare o pagare superi le lire 2.000.000, nel testo dello stesso articolo, proposto dal relatore, si prevede che sugli atti di transazione e sugli oneri di penalità contrattuali deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000. Vi è, quindi, una limitazione restrittiva di carattere cautelativo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sostituire al testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, il testo di cui già è stata data lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777. Ne dò lettura:

Art. 2.

L'articolo 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

« Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso d'importo oltre lire 30.000.000 quando allo appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo oltre lire 20.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 30.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;

c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;

d) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Province, dei Comuni e dei consorzi d'importo oltre lire 20.000.000;

e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 2.000.000;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 20.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate

in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

g) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'articolo 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione ».

Il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire il testo dell'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

L'articolo 15 della legge 19 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire 100.000.000 quando allo appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo oltre lire 50.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 100.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;

c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;

d) sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a lire 100 milioni, di opere da eseguire dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi

dello Stato, o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi e per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

g) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'articolo 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sostituire al testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, il testo di cui ora è stata data lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777. Ne do lettura:

Art. 3.

L'articolo 17 della legge 18 aprile 1942, n. 1460, è modificato come segue:

« I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

a) sui progetti di opere di manutenzione ordinaria e sistematica, qualunque sia il loro importo;

b) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 10 milioni e lire 30 milioni quando allo appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra le lire 5.000.000 e lire 20.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

c) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra lire 20 milioni e lire 30.000.000;

d) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'articolo 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350.

e) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondersi a termini di legge, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Provincie, dei Comuni e dei consorzi, d'importo non eccedente 20.000.000 di lire;

f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penali contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente lire 2.000.000;

g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo fino a 25.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.

Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo articolo 21, comma primo, della presente legge.

Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonchè sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt.

quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile ».

Il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire il testo dell'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

L'articolo 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

« I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 50 milioni e lire 100 milioni, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra le lire 25 milioni e lire 50 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra lire 50 milioni e lire 100 milioni;

c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'articolo 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penali contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5 milioni ma non eccedente le lire 10 milioni;

e) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo fino a 100.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere

appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.

Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo articolo 21, comma primo, della presente legge.

Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile ».

Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sostituire al testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, il testo di cui ora è stata data lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 4 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777. Ne do lettura :

Art. 4.

L'articolo 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue :

« Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia è richiesto :

a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso d'importo compreso fra lire 5.000.000 e lire 10.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 3.000.000 e lire 5.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata ;

b) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Provincie, dei Comuni e dei consorzi di importo compreso fra lire 5.000.000 e lire 10.000.000 ;

c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 1.000.000 ;

d) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori ;

e) sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi ;

f) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera ;

g) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti nè opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni, nonché sulle autorizzazioni di linee elettriche con tensione inferiore a 60.000 volt.

Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarità da parte degli assuntori ».

Il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 con le seguenti :

« a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 10 milioni e lire 50 milioni, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 10 milioni e lire 25 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata ;

b) sui progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra lire 10 milioni e lire 50 milioni, di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni e da altri enti per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31ª RIUNIONE (22 novembre 1950)

lavori pubblici e di altri organi tecnici del Genio civile anche se non è chiesto o non spetti alcun contributo;

c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5.000.000 ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sostituire alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, le disposizioni delle quali è stata data lettura.

Chi approva la proposta anzidetta, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora alla parte dell'articolo unico del disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, relativa al seguente articolo 4-bis (nuovo), approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 4-bis (nuovo).

I limiti di competenza stabiliti dagli articoli 2, lettera d), 3, lettera c) e 4, lettera b) si applicano anche per la concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a privati a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire il testo dell'articolo 4-bis (nuovo) con il seguente:

Art. 4-bis (nuovo).

I limiti di competenza stabiliti dagli articoli 2, lettera d), e 4, lettera b) si applicano anche per la concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a privati a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sostituire al testo dell'articolo 4-bis (nuovo), approvato dalla Camera dei deputati, il testo del quale ora è stata data lettura. Chi

approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'articolo 5 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777. Ne do lettura:

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto temporaneo. La data in cui esse cesseranno di avere applicazione e dalla quale riprenderanno vigore quelle modificate col presente decreto sarà determinata con successivo provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro.

Il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire il testo dell'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

A parziale modifica dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, già modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26, del Consiglio superiore dei lavori pubblici fanno parte gli Ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, quelli preposti al Circolo per il Po ed all'Ispettorato per il Tevere, nonchè gli Ispettori capi superiori delle nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sostituire al testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, il testo di cui ora è stata data lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777. Questo articolo originariamente era così formulato:

Art. 6.

I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche hanno nei limiti di competenza attuali le funzioni

attribuite al Consiglio di Stato e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le determinazioni ed i pareri dei Provveditori e dei Comitati sostituiscono quelli di ogni altro organo locale, singolo o collegiale.

Al testo di questo articolo la Camera dei deputati ha aggiunto il seguente comma di cui all'articolo unico del disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, numero 777:

In deroga all'articolo 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, modificato dal precedente articolo 4, gli ispettori generali del Genio civile assegnati ai Provveditorati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, si pronunciano, altresì, sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso tra lire 3.000.000 e lire 10.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata.

Il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire al testo dell'articolo 6, risultante dal comma aggiuntovi dalla Camera dei deputati il seguente:

Art. 6.

I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati sono competenti a pronunciarsi:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere da eseguire nella circoscrizione del Provveditorato a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, di importo compreso tra lire 50 milioni e lire 100 milioni, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo tra lire 25 milioni e lire 50 milioni, quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima ed esecutivi di importo compreso tra lire 50 milioni e lire 100 milioni di opere da eseguire dalle Province, dai Comuni, da altri enti e da privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato

o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altri organi tecnici del Genio civile, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

c) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori, in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5.000.000 e fino a lire 10.000.000;

d) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti relativi a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato e sulle questioni con gli imprenditori per la determinazione dei nuovi prezzi, semprechè si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Comitato ovvero quando importano una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale;

e) sui progetti esecutivi di stralcio di qualunque importo, tecnicamente corrispondenti a quelli generale o di massima già approvati in linea tecnica dal Ministro dei lavori pubblici, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la cui esecuzione sia stata delegata al Provveditorato;

f) sulle perizie di manutenzione annuali o pluriennali di qualunque importo.

I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche hanno nei limiti di competenza le funzioni attribuite al Consiglio di Stato e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le determinazioni e i pareri dei Provveditori e dei Comitati sostituiscono quelli di ogni altro organo locale, singolo o collegiale.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sostituire al testo dell'articolo 6, modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, il testo del quale ora è stata data lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31^a RIUNIONE (22 novembre 1950)

Avverto che il relatore, senatore Focaccia, propone il seguente articolo 6-bis (nuovo):

Art. 6-bis (nuovo).

I Provveditori alle opere pubbliche, sotto la propria responsabilità, con propri decreti approvano:

a) previo parere favorevole dell'Ingegnere capo o dell'Ispettore generale del Genio civile i progetti per lavori, forniture e prestazioni d'importo non superiore a lire 25 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante trattativa privata ovvero all'esecuzione in economia e quelli d'importo non superiore a lire 50 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante asta pubblica o licitazione privata;

b) previo parere favorevole del Comitato tecnico-amministrativo, i progetti d'importo superiore a lire 25 milioni e fino a lire 50 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia e quelli d'importo superiore a lire 50 milioni e fino a lire 100 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante asta pubblica, licitazione privata o col sistema dell'appalto-concorso.

I Provveditori alle opere pubbliche hanno facoltà di approvare sotto la propria responsabilità transazioni relative a vertenze sorte con gli imprenditori, in corso di opera e in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, qualora ciò che si chiedé all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore a lire 10 milioni, purchè sulle vertenze abbiano espresso parere favorevole l'Ispettore generale del Genio civile ovvero il Comitato tecnico-amministrativo per gli affari che eccedano la competenza dell'Ispettore generale.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 6-bis (nuovo), proposto dal relatore, senatore Focaccia.

Chi approva l'articolo anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777. Ne do lettura:

Art. 9.

Le disposizioni dei predetti articoli 6 e 7 si applicano anche ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna, nonchè al Magistrato alle acque per le materie ed i servizi già di sua competenza a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'articolo 5 della citata legge, modificata dal regio decreto 31 dicembre 1933, n. 3228, riguardante la competenza del Comitato tecnico di magistratura.

Il relatore, senatore Focaccia, propone che nel testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, le parole: « articoli 6, e 7 » siano sostituite dalle altre « articoli 6, 6-bis e 7 », ciò per evidenti ragioni di coordinamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la modificazione ora proposta dal relatore, senatore Focaccia, all'articolo 9 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777.

Chi approva la modificazione anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 11 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777. Ne do lettura:

Art. 11.

Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico apportandovi le modificazioni necessarie per il coordinamento, le disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire il testo dell'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.

Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di ratifica, le disposizioni relative alla costituzione ed al funzio-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31ª RIUNIONE (22 novembre 1950)

namamento dei Provveditorati alle opere pubbliche e ad apportare modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda gli organi dei Provveditorati medesimi.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il testo, proposto dal relatore, dell'articolo 11 ripropone il problema dell'esercizio della funzione legislativa delegato al Governo, problema già discusso giorni or sono in Assemblea. Il testo sostitutivo in esame dell'articolo 11 è in evidente contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, perchè nel testo in questione non v'è quella determinazione dei principi e criteri direttivi in base ai quali tra l'altro l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo. Per questo motivo non è possibile approvare oggi, vigendo la Costituzione, la nuova formulazione dell'articolo 11, proposta del relatore. Propongo pertanto che si sopprimano le parole: « ... e ad apportare modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda gli organi dei Provveditorati medesimi ».

GASPAROTTO. Mi associo alla proposta del senatore Rizzo Giambattista.

VARALDO. A mio avviso, sarebbe opportuno contrassegnare il nuovo testo dell'articolo 11, secondo l'emendamento ora proposto dal senatore Rizzo Giambattista, come articolo 2 del disegno di legge di ratifica perchè nel testo in questione si fa appunto riferimento alla data di entrata in vigore della legge di ratifica.

FOCACCIA, *relatore*. Sono favorevole alla proposta testè fatta dal senatore Rizzo Giambattista e a quella del senatore Varaldo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 11 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'articolo 2 del disegno di legge di ratifica nel seguente testo risultante da quello proposto dal relatore, senatore Focaccia, e dalla modificazione proposta dal senatore Rizzo Giambattista:

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro un anno dall'entrata in vigore

della presente legge di ratifica, le disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il testo complessivo del disegno di legge di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, contrassegnato dal n. 942 degli stampati del Senato:

Art. 1.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. - È sostituito dal seguente:

« Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 50 000.000 e si intenda provvedere mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia, ovvero se l'importo superi le lire 10 000.000 e si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso.

Sugli atti di transazione e sugli esoneri di penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto Consesso, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000 ».

Art. 2. - È sostituito dal seguente:

« L'articolo 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

“ Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire 100.000.000 quando allo appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo oltre lire 50 000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31ª RIUNIONE (22 novembre 1950)

foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 100.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;

e) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;

d) sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a lire 100 milioni, di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni e da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato, o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

g) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'articolo 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

«L'articolo 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

“ I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 50 milioni e lire 100 milioni, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 25 milioni e lire 50 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra lire 50 milioni e lire 100 milioni;

c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'articolo 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5 milioni ma non eccedente le lire 10 milioni;

e) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo fino a 100.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.

Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo articolo 21, comma primo, della presente legge.

Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonchè sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31ª RIUNIONE (22 novembre 1950)

Art. 4. — Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 10 milioni e lire 50 milioni, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 10 milioni e lire 25 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra lire 10 milioni e lire 50 milioni, di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni e da altri enti per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di altri organi tecnici del Genio civile anche se non è chiesto o non spetti alcun contributo;

c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5.000.000 ».

Art. 4-bis (nuovo). — « I limiti di competenza stabiliti dagli articoli 2, lettera *d)*, e 4, lettera *b)* si applicano anche per la concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a privati a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 5 — È sostituito dal seguente:

« A parziale modifica dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, già modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26, del Consiglio superiore dei lavori pubblici fanno parte gli Ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, quelli preposti al Circolo per il Po ed all'Ispettorato per il Tevere, nonchè gli Ispettori capi superiori delle nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 6. — È sostituito dal seguente:

« I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati sono competenti a pronunciarsi:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere da eseguire nella circoscrizione del Provveditorato a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, di importo compreso tra lire 50 milioni e lire 100 milioni, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo tra lire 25 milioni e lire 50 milioni, quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima ed esecutivi di importo compreso tra lire 50 milioni e lire 100 milioni di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni, da altri enti e da privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altri organi tecnici del Genio civile, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

c) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori, in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5.000.000 e fino a lire 10.000.000;

d) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti relativi a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato e sulle questioni con gli imprenditori per la determinazione dei nuovi prezzi, semprechè si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Comitato ovvero quando importano una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale;

e) sui progetti esecutivi di stralcio di qualunque importo, tecnicamente corrispondenti a quelli generale o di massima già approvati in linea tecnica dal Ministro dei lavori pubblici, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la cui esecuzione sia stata delegata al Provveditorato;

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

31^a RIUNIONE (22 novembre 1950)

f) sulle perizie di manutenzione annuali o pluriennali di qualunque importo.

I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche hanno nei limiti di competenza le funzioni attribuite al Consiglio di Stato e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le determinazioni ed i pareri dei Provveditori e dei Comitati sostituiscono quelli di ogni altro organo locale, singolo o collegiale ».

Art. 6-bis (nuovo). — « I Provveditori alle opere pubbliche, sotto la propria responsabilità, con propri decreti approvano:

a) previo parere favorevole dell'Ingegnere capo o dell'Ispettore generale del Genio civile i progetti per lavori, forniture e prestazioni d'importo non superiore a lire 25 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante trattativa privata ovvero all'esecuzione in economia e quelli d'importo non superiore a lire 50 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante asta pubblica o licitazione privata;

b) previo parere favorevole del Comitato tecnico-amministrativo, i progetti d'importo superiore a lire 25 milioni e fino a lire 50 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia e quelli d'importo superiore a lire 50 milioni e fino a lire 100 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante asta pubblica, licitazione privata o col sistema dell'appalto-concorso;

I Provveditori alle opere pubbliche hanno facoltà di approvare sotto la propria responsabilità transazioni relative a vertenze sorte con gli imprenditori, in corso di opera e in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, qualora ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore a lire 10 milioni, purchè sulle vertenze abbiano espresso parere favorevole l'Ispettore generale del Genio civile ovvero il Comitato tecnico-amministrativo per gli affari che eccedano la competenza dell'Ispettore generale ».

Art. 9. — Le parole: « articoli 6 e 7 » sono sostituite dalle altre « articoli 6, 6-bis e 7 ».

Art. 11. — È opresso.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di ratifica, le disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.